

Dopo aver ottenuto assunzione in ruolo nel 2006, mediante abilitazione alla classe A004, svolgendo l'incarico di docente presso l'Istituto Statale d'Arte "E.U. Nordio di Trieste" e l'incarico di docente nella materia "Progettazione e Realizzazione della Moda" presso il "DAMS" di Trieste, ivi è rimasta ben otto anni, acquisendo consolidata professionalità ed esperienza (all.1 bis).

Successivamente trasferita a Locri, mediante l'abilitazione alla classe A021, materia "Discipline Pittoriche", ivi è rimasta un anno ed in seguito è stata trasferita, come docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Liceo Artistico "Preti-Frangipane" di Reggio Calabria, corso serale, ove, sino al trascorso anno scolastico, ha svolto le proprie mansioni (all.1 bis).

b)- Nello specifico, dopo aver detenuto per ben tre anni la titolarità della cattedra nella materia Discipline Pittoriche presso il predetto Istituto, corso serale, durante l'anno scolastico 2013-2014, nonostante gli appelli dei docenti del corso serale e la raccolta firme proveniente dall'utenza del serale, mediante i quali si esprimeva univocamente il proprio dissenso, motivandolo dettagliatamente e per iscritto (all.4), la Dirigente scolastica, Prof.sa Rita Cananzi, mediante collegio straordinario del 24/02/2014, disponeva il cambio di indirizzo serale da Figurativo a Plastico -Figurativo, determinando nel contempo la soppressione di n.2 cattedre di Discipline Pittoriche;

Successivamente con proposta di organico, pubblicata all'Albo della scuola in data 6/05/2014 (all.2) e 26/05/2014 (all.3), sempre la D.S. stravolgeva l'assetto organizzativo e distributivo dei corsi diurni e serali, sottraendo un notevole monte ore, notoriamente destinate alle classi A018(architettura) e A021(discipline pittoriche), per assegnarle diversamente alle classi D616 e D615(docenti Dop), prevedendo nel contempo l'attivazione delle classi A04 per n.1 cattedra, D614 per n. 1cattedra e D 608 per n. 11 ore (all.3).

La predetta decisione veniva imposta (All.5 e 6) ai docenti e agli studenti dissenzienti (all.4), opponendosi peraltro strenuamente allo stesso **Provveditorato di Reggio Calabria(Ufficio IX Reggio Calabria), che, al fine di evitare le conseguenti posizioni di soprannumeriorità nel corso serale delle classi A18 e A21, aveva espressamente richiesto alla D.S. Cananzi, la rettifica della proposta di organico di diritto nel diurno, postulando, nello specifico, l'attribuzione delle ore di Arti Figurative alla classe di concorso A021 e non alla D616 e delle ore di Design del Legno alla classe A018 e non alla D615 (all. 7).**

Inoltre, già con richiami verbali, come si evince dalla missiva della stessa Dirigente (all.ti 5 e 6), e parimenti successivamente con nota del 29/05/2014 (all.8), sempre lo stesso Provveditorato (Ufficio IX Reggio Calabria) continuava ad eccepire alla D.S. Cananzi che le assegnazioni di classi e ore presentate, si ponevano in contrasto con i criteri dettati dalla nota ministeriale n. 3119 del'01/04/2014, in quanto determinavano posizioni di soprannumero del corso serale e contestualmente invitava la D.S. Cananzi a rivedere l'organico, considerando la tutela della titolarità dei docenti (diurno e serale) e solo in secondo luogo, come previsto dalla normativa, le classi di concorso in esubero a livello provinciale, indicando in ordine di priorità le seguenti: A021 n.4, A022 n. 3, A018 n.3, 16D n.2, 18/D n.2 e 15/D n.1.

Ancora, con nota del 03/06/2014 (all.9) il Provveditorato sollecitava reiteratamente la D.S. Cananzi a rivedere l'assegnazione delle ore fatte con riferimento alle classi atipiche, invitandola a trasferire le ore assegnate alle classi A04, D614 e D618 alle classi A18, A21,A22 e 618D.

Manifesto e reiterato pertanto l'intento iniziale del Provveditorato che, con ogni strumento possibile, tentava di indirizzare la D.S. Cananzi al rispetto della normativa, mediante la tutela prioritaria dei docenti titolari, tra cui la Prof.sa Cucè Tiziana, già docente titolare da tre anni con abilitazione A021.

Diversamente, la D.S. Rita Cananzi, con nota del 04/06/2014 (all.10), non riscontrando in alcun modo la richiesta del Provveditorato afferente alla salvaguardia dei docenti titolari, si limitava a palesare la disponibilità a rivedere soltanto l'assegnazione alle classi di concorso atipiche, facendo presente che avrebbe comunque inserito la D616, in quanto anch'essa in DOP (dotazione organica provinciale).

Poi, solo al fine di far avallare la propria ingiustificata e ingiustificabile decisione, la D.S. convocava un collegio docenti straordinario, durante il quale si verificavano fatti e comportamenti assolutamente ambigui e discutibili, come risulta dalla copia del verbale (all.11)che si produce, nello specifico:

in primo luogo il predetto verbale risulta datato 25/05/2014, tuttavia, si fa nello stesso una ricostruzione cronologica nella quale si riportano palesamente fatti che sarebbero successi in date successive a quella dello stesso verbale, come se il segretario verbalizzante e la stessa Dirigente avessero la possibilità di conoscere il futuro;

in secondo luogo, la ricostruzione effettuata nel verbale è palesemente travisata e non rispondente al vero, infatti, mai è riportata, nella ricostruzione fornita ai docenti, **l'eccezione fondamentale sollevata dal Provveditorato, ossia la soprannumeriorità dei docenti del serale,** anzi la D.S. Cananzi si spinge oltre, omettendo e sorvolando volutamente sulla questione, e quando il punto viene sollevato dallo stesso Collegio presente, la D.S. precisando che gli organici diurno e serale sono separati, lo mette a tacere.

A seguito dell'operato travisamento della realtà e della verità sulla corrispondenza con il Provveditorato, dopo aver condizionato la scelta dei docenti, non fornendo il quadro preciso e dettagliato di quanto realmente accaduto e delle reali conseguenze, 33 docenti su 62 si dichiarano favorevoli ad assegnare alla classi A04, D614 e D608 l'insegnamento previsto nei corsi di Design della Moda e della Ceramica.

Tuttavia il Provveditorato non consentiva l'attivazione di classi specifiche, e al fine di salvaguardare i docenti soprannumerari, imponeva l'assegnazione delle classi del diurno tra cui quella di **Moda e Costume con annesso Laboratorio,** alle classi in esubero provinciale, indicando, la A021 della ricorrente, prima in ordine di priorità (all.8).

Nelle more, **si liberavano peraltro due cattedre di A021 nel corso diurno, classe della ricorrente,** tuttavia, piuttosto che affidarle ai due docenti di ruolo rimasti soprannumerari nel serale (a causa del già detto cambio di indirizzo), **la D.S. Cananzi ne assegnava una al docente serale soprannumerario e l'altra spettante di diritto alla Prof.ssa Cucè Tiziana veniva diversamente e inspiegabilmente attribuita al docente DOP Barbera Antonio con abilitazione D615, nonostante posizione contraria del Provveditorato (all.12).**

La ricorrente rimasta certamente delusa dall'accaduto, ma continuando a credere nella figura e nel ruolo della D.S. anche in considerazione di quanto segue:

1. l'obbligo di attingere per il diurno alle classi in esubero indicate dal Provveditorato, tra le quali con priorità la A021;
2. la normativa guida che impone la scelta di docenti che insegnino la materia caratterizzante l'indirizzo e il curriculum della scuola e nello specifico Moda e Costume nel diurno;
3. l'abilitazione della ricorrente per la predetta classe (Moda e Costume) e la consolidata esperienza maturata in tale materia nell'ottennio fatto a Trieste;

4. l'ulteriore dato essenziale costituito dal fatto che la ricorrente era unica soprannumeraria nel serale della stessa scuola;

5. le esternazioni pubbliche della Dirigente Cananzi che aveva palesato la propria inclinazione ad affidare le cattedre del diurno a persone con abilitazione ed esperienza, concretamente riteneva di poter essere presa in considerazione per l'inserimento nel diurno.

c)- Infatti, già in data 22/10/2012, (all.13) la Prof.ssa Cucè aveva presentato un curriculum alla Dirigente, già durante il collegio straordinario del 24/02/2014, la D.S. pubblicamente aveva asserito che sarebbe stato ingiusto affidare la cattedra di Moda e Costume a docenti che non possedessero preparazione specifica e caratterizzante; nuovamente nel collegio del 06/06/2014, la Dirigente aveva riconosciuto dinanzi ad altri professori il fatto che la ricorrente fosse l'unica a possedere tutti i requisiti per quella cattedra (cfr all.14);

durante il periodo di elaborazione dell'organico, lo stesso USP (Provveditorato)- Reggio Calabria sia con le note prodotte, sia in persona della Dott.ssa Caminiti "Responsabile dell'organico scuola secondaria" dinanzi al RSU Prof. Antonio Palmenta, avevano tutti, in modo univoco, avallato la posizione della Prof.ssa Tiziana Cucè, quale persona più adatta ad ottenere la docenza di almeno una delle due discipline (nello specifico A004 e 14D), sia in quanto abilitata, sia per la specificità dell'indirizzo, sia perché in linea con le direttive proposte afferenti alle classi atipiche e alle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

Tuttavia, inspiegabilmente, la D.S. Rita Cananzi trincerandosi dietro un'enigmatica "impossibilità", a palese discapito degli studenti, violando le circolari sulla specificità di indirizzo, sulla salvaguardia dei diritti dei docenti già in organico, contravvenendo a quanto scritto dal Provveditorato, decideva, reiterando il chiaro intento estromissorio, di affidare la docenza di " **Laboratorio Moda**" con una cattedra di 20 ore al docente Alati Francesco, docente DOP classe di concorso 18D("**arte dell'ebanisteria**), e quella di "**Progettazione Moda e Costume**" veniva scissa in due spezzoni di 12 ore e di 6 ore, e affidava la prima alla docente Fragomeno Anna, classe A18 di "**Discipline Geometriche**" e le restanti 6 ore ad altro docente Dop Tripodi Annunziato classe D616 abilitato in "**arte modellistica**", non affidando alcuna cattedra alla classe A021 espressamente indicata dal Provveditorato, quale prima classe in esubero provinciale (all.12).

Ora, è palese che oltre a rendersi manifesta la violazione della legge 133/2008 e del DPR 81/2009 che impongono una razionalizzazione delle risorse, certamente i docenti

sopramenzionati avrebbero dovuto e potuto trovare collocazione, soltanto in assenza di docenti titolari e in carenza di docenti in possesso di abilitazione ed esperienza più specialistica e qualificata, come per l'appunto la Prof.sa Cucè Tiziana;

la ricorrente provata da quanto accaduto, in occasione dell'ennesimo collegio straordinario del 14/06/2014 (all.15 e 16), prima che venisse chiuso il verbale, ancora non consapevole di quanto le fosse stato fatto, tentava invano di prendere la parola, al fine di ottenere contezza di tale inspiegabile ed ingiusta scelta fatta dalla D.S., tuttavia, alla richiesta della medesima, la D.S. Cananzi Rita si rivolgeva al collegio docenti chiedendo se "intendesse ascoltare" la Prof.sa Cucè Tiziana e al timido assenso espresso, sempre la D.S. Cananzi Rita manifestava invece la propria intenzione di allontanarsi, adducendo di doversi riposare, prima dei festeggiamenti organizzati per il suo pensionamento;

corollario dell'ostruzionistico atteggiamento della predetta D.S.Cananzi è stato il conseguente comportamento di alcuni docenti che, contrariamente ad ogni principio di ragionevolezza, etica, buona educazione, deontologia, legittimità, si sono sentiti in dovere di fischiare, insultare, deridere la ricorrente e qualcuno persino ad abbandonare la seduta;

tuttavia, la Prof.sa Cucè Tiziana trovando il coraggio e il giusto contegno, rendeva edotta la D.S. che la presenza della medesima, era condizione necessaria ai fini dell' intervento stesso e la invitava a rimanere, chiedendo finalmente contezza delle scelte fatte, rivelatesi in netta antitesi con quanto precedentemente asserito e con quanto suggerito dal Provveditorato e quanto votato dal Collegio(seppur travisato!).

Tuttavia, la D.S. Rita Cananzi si rifiutava di rispondere e, non intendendo instaurare alcun confronto, abbandonava il collegio.

Nelle more, la ricorrente, rimasta unica soprannumeraria (17 e 17 bis), presentava rituale domanda condizionata, indicando tra le preferenze la scuola di titolarità, corsi diurno e serale e lo stesso Comune di titolarità.

In data 11/07/2014 (all.18), la D.S. Cananzi inviava comunicazione alla ricorrente da cui :

1) nulla si evince in relazione alla scelta di assegnare la cattedra A021 diurna ad un docente Dop con abilitazione D616 e non alla ricorrente prof. Tiziana Cucè docente di ruolo e titolare classe A021, come di diritto;

2) con riferimento all'assegnazione della cattedra di Moda e costume A004, la D.S. si limitava ad affermare l'impossibilità di affidare alla A021 le ore della classe A004, in quanto non previsto nella tabella di confluenza.

In data 23/07/2014, la Prof.ssa Cucè Tiziana apprendeva dal sito USP Reggio Calabria di essere stata trasferita d'ufficio a Locri.

In data 05/08/2014 (all.19), a mezzo A.R., la ricorrente presentava istanza di conciliazione, rimasta ad oggi priva di riscontro.

Le scelte irrazionali, illegittime e infondate della D.S. Cananzi e di tutti coloro che nulla avevano mosso per porvi rimedio, sortivano malcontento e difficoltà oggettive, tanto che in data 02/09/2014 (all.20), i docenti della classe di concorso A18 muovevano rilievi all'organico definitivo, e nello specifico la prof. Anna Fragomeno, alla quale la Cananzi aveva affidato l'insegnamento di Moda e Costume, chiedeva al Dirigente pro tempore di rivalutare la questione, facendo presente la mancanza di abilitazione richiesta per la cattedra assegnata.

Successivamente, in data 11/09/2014, durante il collegio docenti, (all.21) il nuovo D.S. ribadiva l'esistenza di problematiche afferenti all'organico e nello specifico quelle relative alle scelte fatte per Design della Moda e Costume e Laboratorio, informando il Collegio di strategie volte ad far affiancare i docenti curricolari (senza abilitazione e competenza) da personale esterno esperto.

Successivamente, le problematiche già accennate, l'inidoneità delle cattedre assegnate, la carenza di personale abilitato e competente, obbligavano il D.S. pro tempore a dover assegnare l'insegnamento di Laboratorio Moda ad una rotazione alternativa di docenti (all.22).

È pertanto manifesto che tutte le scelte reiterate dalla D.S. Cananzi e dall'intera Amministrazione abbiano comportato violazioni di

DIRITTO

1-Violazione della nota del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2916 del 21/03/2013

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso devono essere considerati atipici. La relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica.

In assenza di titolari da salvaguardare l'attribuzione dovrà avvenire previa intesa con l'UST(Provveditorato), attingendo prioritariamente alle classi di concorso in esubero a livello

provinciale. In mancanza delle citate situazioni il DS, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del collegio docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento, assicurando un'equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito delle altre-

2-Violazione della nota n. 3119 dell'01/04/2014 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Anche per l'a.s. 2014-2015 in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall'art.64 della L. n.133/2008 si rende necessario far riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del quinquennio degli istituti di secondo grado. Al fine di consentire nell'attuale fase transitoria, ai dirigenti scolastici e al personale interessato di avere contezza delle modalità di confluenza, si allegano le relative tabelle alle quali si applicherà la riforma.

Come già fatto presente, le tabelle di confluenza hanno natura solo dichiarativa dell'esistente. Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti atipici la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'Istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, al curriculum adottato dalla scuola, nonché nel caso della tabella C alla corrispondente classe di concorso nella tabella A. In presenza nella scuola di più di un titolare di insegnamenti atipici, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al n. di posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di Istituto unificata incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all'art.7 CCNL sulla mobilità. Resta inteso che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l'indirizzo, articolazione, opzione, nonché al curriculum attivato.

In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente previa intesa con l'UST(Provveditorato), attingendo prioritariamente alle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

In assenza delle citate situazioni, il DS, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del collegio docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, provvederà ad attribuire la classe di concorso, assicurando un'equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito delle altre.

La lettura delle circolari guida del MIUR palesano inequivocabilmente i criteri da seguire nella formazione degli organici, criteri e principi dolosamente e reiteratamente violati dalla D.S. Cananzi che ha agito con il doloso intento di estromettere la ricorrente dal proprio ambiente lavorativo.

Infatti, la D.S. Cananzi ha violato la normativa e posto in essere un comportamento mobbizzante e vessatorio come di seguito descritto:

- 1) dapprima ha modificato l'indirizzo del serale da figurativo in plastico figurativo, portando la classe A21 da n. 3 cattedre a n. 1 cattedra più 8 ore;
- 2) ha in secondo luogo decurtato il monte ore diurno e serale notoriamente spettante alla A021 e alla A018 per affidarlo alla D616 e D 615.
- 3) ha consapevolmente trascurato i rilievi del Provveditorato che la esortava a salvaguardare prioritariamente i docenti di ruolo soprannumerari e, contravvenendo ulteriormente alle disposizioni che accordano la precedenza ai docenti di ruolo, liberatesi due cattedre di A021 nel corso diurno, piuttosto che affidarle ai due docenti di ruolo rimasti soprannumerari nel serale (a causa del già detto cambio di indirizzo), ha ritenuto di affidarne una al docente serale soprannumerario e l'altra spettante di diritto alla Prof.ssa Cucè Tiziana è stata diversamente e inspiegabilmente attribuita ad un docente DOP con abilitazione D616.
- 4) ha volutamente escluso la classe A021 della ricorrente da quelle indicate dal Provveditorato quali classi in esubero a livello provinciale, classi da salvaguardare in assenza di titolari, come previsto dalla normativa ;
- 5) ha carpito il consenso del Collegio docenti alla formazione di insegnamenti specifici nel diurno, fornendo una ricostruzione falsa, infondata e travisata;

6) pur potendo e dovendo attingere per l'insegnamento nel diurno di Moda e Costume, alle classi in esubero provinciale, tra cui quella della ricorrente prima in ordine di priorità, la D.S. non affidava l'incarico alla Prof. Cucè Tiziana, sebbene quest'ultima fosse l'unica a possedere abilitazione e consolidata esperienza e sebbene lo stesso Provveditorato, anche in persona della Dirigente Caminiti, l'avesse indicata quale docente più adatta, adducendo pretestuosamente un'impossibilità scaturita dalle tabelle di confluenza; in realtà, come chiarito dalla già citate note MIUR, le predette tabelle hanno solo funzione dichiarativa dell'esistente e come già ribadito, in sede di formazione di organico, l'ordine di priorità viene accordato

- 1) **prioritariamente e comunque ai titolari ;**
- 2) in assenza dei primi, alla classi in esubero d'intesa con UST(Provveditorato);
- 3) in assenza delle citate situazioni, preferendo **docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo .**

3-Violazione del CCNL mobilità art. 23 comma 1

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

È palese pertanto l'ulteriore violazione posta in essere dalla D.S. Cananzi, che, guidata esclusivamente dall'intenzione di estromettere la ricorrente dal proprio ambiente lavorativo, ha lapalissianamente trascurato anche il diritto di precedenza accordato alla ricorrente dalla contrattazione collettiva.

Infatti, si rammenta che la ricorrente oltre a possedere i requisiti di specificità dell'insegnamento, possedendo l'abilitazione A004, nonché esperienza di ben otto anni nella predetta materia insegnata dalla medesima a Trieste, avrebbe dovuto usufruire, quale soprannumeraria, **di un diritto di precedenza.**

In realtà così non è stato, in quanto la D.S. Cananzi ha eluso la normativa, affidando peraltro la predetta cattedra a docenti senza abilitazione specifica, in dotazione organica provinciale, le cui classi, nell'ordine di priorità indicato dall'UST(Provveditorato), risultavano ultime; atteso che erano indicate nell'ordine che segue: **A21 per la quale risultavano 4 classi da coprire, la A22 con n. 3 classi, la A018 con n. 3 classi e la 16D con n. 2 classi.**

4-Violazione del CCNL mobilità art.24 comma 6

Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento(condizionata o no), ovvero nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità su posto eventualmente disponibile. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d'ufficio secondo l'ordine delle operazioni sui comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti).

Come già anticipato, la ricorrente entro giorni 5 dalla notifica del provvedimento di soprannumeraria, ha presentato rituale domanda condizionata, esprimendo quali preferenze la scuola di titolarità corso diurno e serale e lo stesso comune di Reggio Calabria, esprimendo peraltro la disponibilità alla copertura di cattedre orario.

Diversamente, in data 23/07/2014, la ricorrente ha subito il trasferimento d'ufficio a Locri.

È evidente la palese violazione di quanto stabilito al CCNL del settore, ove ex art. 24, è stabilito che, ove non sia possibile riscontrare alcune delle preferenze espresse dal docente, comunque i trasferimenti d'ufficio sono disposti seguendo un ordine ben preciso che prevede prima la scuola di titolarità, poi la scuola nel Comune di titolarità e successivamente la scuola del Comune viciniore, secondo tabella.

Anche se le tabelle citate dalla normativa non sono mai state pubblicizzate prima dei movimenti, manifesto e notorio che Locri non è Comune viciniore, atteso peraltro che il tempo di percorrenza previsto da Reggio Calabria a Locri è di circa di 1 e 40 minuti.

Se a ciò si aggiunge che la ricorrente è residente in Messina, ove ha assunto impegni economici per la propria abitazione ed i trasporti da Messina a Locri sono precari e mal funzionanti, la medesima si trova attualmente ad affrontare quotidianamente ben 8 ore di viaggio ogni giorno (4 ore andata e 4 ore ritorno e peraltro nelle more è stata soppressa la tratta Villa-Messina delle 5.20), compromettendo inevitabilmente i propri legami affettivi e la propria vita privata, con grave nocumento di diritti fondamentali garantiti a livello costituzionale, senza considerare poi, lo stato di salute della medesima, già fortemente provato da quanto dettagliatamente descritto nei capoversi che precedono.

Va detto inoltre che la ricorrente ha già svolto le proprie mansioni a Locri e nell'anno scolastico, ivi trascorso, la salute mentale e fisica della ricorrente è stata messa a dura prova.

Senza recedere da quanto argomentato, indi in primo luogo, la violazione di quanto previsto dal CCNL all'art. 24, il trasferimento d'ufficio a Locri certamente si configura come illegittimo, ma anche come iniquo ed ingiusto, anche in considerazione del fatto che la ricorrente ha già trascorso ben otto anni a Trieste, 1 anno a Locri e ben 3 anni a Reggio Calabria.

Violazione della Legge 133/2008 art.64 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" art.64 e del D.P.R. 81/2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

Come comprovato dagli allegati 21-22-23, le scelte compiute da parte resistente, concretizzatesi nell'affidamento di cattedre a personale senza abilitazione specifica e senza esperienza, con la conseguente necessità di conferire incarichi a pagamento a personale esterno da affiancare ai docenti curricolari, ha violato le citate disposizioni normative, comportando spese irrazionali ed inefficaci.

5- Mobbing

La condotta tenuta dall'Amministrazione in tutta la vicenda nei confronti della ricorrente configura certamente una condotta lesiva da qualificarsi mobbing, in quanto caratterizzata da tutti gli elementi costitutivi elaborati dalla giurisprudenza:

A-Molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, in guisa tale da disvelare un intento vessatorio, inizialmente celato da condotte legittime ma che già poneva le basi della precondizione di un contesto di lavoro disarmonico e dell'individuazione della ricorrente come soggetto "estraneo" al gruppo scolastico già costituito.

Nello specifico, già nel 2012 (all.13), la ricorrente palesava alla D.S. Cananzi difficoltà oggettive per gli spostamenti e per il rientro a casa.

Invero, gli orari imposti comportavano alla ricorrente la necessità di viaggiare con mezzi dispendiosi, in quanto, l'ingresso e l'uscita dalla scuola, non le consentivano di usufruire dei mezzi pubblici, cagionando alla medesima un esborso mensile pari ad euro 350,00.

Pertanto, la Prof.sa Cucè ricorreva alla D.S. come si evince dalla lettera prodotta, al fine di essere tutelata e aiutata nell'inserimento nel nuovo contesto scolastico, tuttavia, come si evince

dall'all.14, la Dirigente "suggeriva" alla medesima di rinunciare per ben due mesi, alla propria giornata di riposo.

Nel mese di novembre, la vita della ricorrente, veniva contrassegnata da mesto episodio di aborto spontaneo (all. 24).

La richiesta di ausilio auspicato dalla ricorrente, non soltanto non trovava alcun riscontro, ma al rientro dal periodo di malattia scaturito dall'aborto (22/11/2012), dietro nuovo suggerimento della Dirigente (all.14), la Prof. Cucè riprendeva gli orari per i quali aveva rappresentato difficoltà oggettive, per cui aveva rinunciato al giorno libero e per cui aveva sottoposto il proprio fisico a notevole stress (forse determinando l'aborto di cui si è accennato), sobbarcandosi per tutto l'anno scolastico restante e pertanto fino a giugno del 2013, un esborso mensile di euro 350,00 di spese di viaggio.

Pertanto, in deroga al comune buon senso e rispetto della dignità umana, la ricorrente subiva l'ostruzionismo e l'ostilità di alcuni colleghi, che si erano fatti leciti di minare pubblicamente la sua professionalità e la sua correttezza, senza che la D.S. Cananzi ponesse rimedio a tale situazione, nonostante accorata richiesta di aiuto da parte della Prof. Tiziana Cucè.

Quanto descritto, valutato alla luce dei fatti susseguitisi nel tempo, rendeva già manifesto che la ricorrente venisse percepita come soggetto "estraneo e foriero di intralcio" anche dalla stessa D.S. la quale, concretamente, nulla aveva fatto per agevolare l'inserimento della ricorrente ed un sereno e proficuo svolgimento delle sue mansioni lavorative.

Ed infatti, dopo aver tollerato la presenza della ricorrente in organico, non appena concretizzatasi la possibilità di estromettere la Prof.ssa Cucè dal proprio contesto, la D.S. dapprima celatamente e poi manifestamente ha posto in essere ogni azione possibile volta all'estromissione della ricorrente:

1. la mancata risposta alla richiesta scritta del 22/10/2012 (all.13);
2. il suggerimento dato alla ricorrente dalla D.S. Cananzi di rinunciare al giorno libero(all.14);
3. L'ostruzionismo e le calunnie dei colleghi non mitigate e messe a tacere dalla D.S. Cananzi (all.14);
4. il mancato riscontro scritto e/o orale alle paventate esigenze organizzative, logistiche ed economiche della ricorrente(all.14);
5. mancato riscontro scritto e/o orale alla proposta della ricorrente del 22/05/2014 (all.4);

6. la mancata assegnazione di cattedre spettanti di diritto alla Prof. Tiziana Cucè (all.ti 2,3,);
7. mancanza di risposta scritta e/o orale alla richiesta della ricorrente del 24/06/2014;(all.14)
8. l'ostruzionismo dimostrato in occasione del collegio docenti di giugno (all.ti 15-16);
9. la provocazione durante il predetto collegio, al fine di procurare una reazione nella ricorrente (all.ti 15 e 16);
10. la vessazione dei colleghi, subita dalla ricorrente durante il predetto collegio (all.ti 15 e 16);
11. l'inserimento di tutti i docenti titolari nel nuovo organico, ad eccezione della ricorrente con conseguente demansionamento qualitativo della medesima (all.12);
12. il trasferimento d'ufficio in uno dei comuni più lontani;
13. Il mancato riscontro alle domande presentate dalla ricorrente per il cambio cattedra;
14. L'aver ignorato anche l'istanza di conciliazione presentata dalla ricorrente(all.19);
15. l'aver reiterato il comportamento affidando la docenza di materie per le quali la ricorrente è abilitata a personale privo di idonea abilitazione (all.ti 20-21-22);
16. L'aver preferito dover ricorrere a personale esterno necessario per "coadiuvare" gli insegnati scelti, con conseguente dispendio di denaro pubblico e violazione delle norme sulla razionalizzazione delle risorse (all.ti 20,21,22)

costituiscono atti reiterati facenti parte di un'unica condotta mobbizzante e vessatoria e di un unico disegno doloso volto all'estromissione della ricorrente dalla scuola nella quale era titolare.

B-Evento lesivo alla salute e alla personalità del dipendente;

I comportamenti vessatori, il disagio di dover costantemente e incessantemente difendere la propria cattedra, la propria abilitazione, le proprie competenze e l'ingiusto e illegittimo trasferimento subito hanno causato alla prof.sa Cucè Tiziana una patologia definita con certificazione del 01/10/2014 dal Policlinico di Messina "reazione mista ansioso depressiva", certificazione dalla quale risulta quanto segue: "*pensiero prioritario sul problema lavorativo, deflessione del calo dell'umore con sentimenti di inutilità. Presenta ansia, tensione emotiva ed insonnia*" (all.23 e sub) e disturbi gastrici come da prescrizione del Dott. Francesco Scavino (all.24).

Il nesso eziologico tra la condotta del mobber e il pregiudizio all'integrità psico-fisica è lapalissianamente oggettivo, ciò in quanto la ricorrente prima di quanto descritto godeva di equilibrio e serenità, in quanto dopo ben nove anni trascorsi fuori sede, aveva finalmente ottenuto una docenza gratificante e logisticamente gestibile, anche se fuori sede; Senza dubbio, fino a prova contraria, la lesione dell'equilibrio psico fisico della ricorrente è stata una diretta conseguenza delle vessazioni sofferte per il lungo lasso di tempo indicato.

C- La dimostrazione dell'elemento soggettivo:

L'intento estromissorio della D.S. Cananzi celato per diversi mesi, si è inequivocabilmente palesato allorché la medesima è stata nella condizione di poter concretamente utilizzare il proprio potere ed allontanare effettivamente la ricorrente dal suo ambiente lavorativo, allorché, la Dirigente, ha messo in chiaro con ogni mezzo, scritto e verbale, formale ed informale, la propria reale intenzione, violando la normativa e le direttive del Provveditorato, allontanando con ogni mezzo la prof.sa Cucè dalla propria sede di lavoro.

Ed anche nel prosieguo, quando la ricorrente ha ritualmente presentato domanda di trasferimento all'ufficio competente, l'intera Amministrazione, ha reiterato ai danni della Prof. Cucè Tiziana, un comportamento illegittimo ed ingiusto, dapprima imponendo alla medesima un trasferimento d'ufficio contrario ad ogni principio di giustizia e legittimità, poi, ignorando letteralmente il tentativo di conciliazione ritualmente presentato da quest'ultima, infine, scegliendo di ricorrere a personale esterno, con inutile dispendio di denaro pubblico, piuttosto che reintegrare la ricorrente nel proprio contesto lavorativo, affidandole una cattedra per la quale possedeva tutti i requisiti e le abilitazioni.

D- La condotta tenuta dall'Amministrazione riconducibile alle ipotesi di mobbing e bossing, ha cagionato alla ricorrente un danno biologico, morale, esistenziale e professionale

Invero sull'Amministrazione, quale datore di lavoro, incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché a tutelare il lavoratore da tutta una serie di pregiudizi conseguenti all'attività mobbizzante, ulteriori rispetto alle tradizionali voci del danno patrimoniale e biologico.

Il riferimento alla necessaria tutela anche della personalità morale e della dignità umana da parte del datore di lavoro consente di qualificare come illecito contrattuale (art. 2087 c.c.) ogni

comportamento che cagioni ingiustificatamente al lavoratore un pregiudizio alla sua personalità umana, imponendo al datore di lavoro un comportamento attivo che consiste nel dover approntare tutte le misure di sicurezza finalizzate a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne la personalità morale, compreso l'obbligo giuridico del datore di lavoro di vigilare affinché nel contesto organizzativo nessuno approfitti della sua posizione gerarchica per acuire lo stato di soggezione del sott'ordinato (v. Cass. 8.1.2000, n. 143 e Cass. 17.7.1995, n. 7768).

Diversamente l'Amministrazione non ha adottato nei confronti della prof. Cucè Tiziana le misure necessarie, abbandonandola letteralmente nella situazione persecutoria che l'ha destabilizzata, indebolita ed annichilita nella sua personalità, nella propria autostima, nella carriera, nei rapporti personali intimi e non, cagionando danni non soltanto dal punto di vista strettamente economico, connessi alle ingenti spese di viaggio, ma relativi alla vita professionale privandola di gratificazioni e occasioni concrete e fondate, in considerazione della preparazione già acquisita, dell'esperienza e di tutti gli incarichi svolti in precedenza.

È di tutta evidenza pertanto il disagio psicologico dal quale la ricorrente è stata coinvolta e sconvolta, trovandosi a subire un imprevisto, ingiustificato inopportuno e illegittimo allontanamento dal lavoro.

Altrettanto lapalissiano è il danno cagionato alla Prof. Cucè Tiziana, privata senza ragione del proprio incarico, destinataria di demotivante trasferimento, costretta pertanto ad alterare le proprie abitudini e i propri assetti relazionali, indotta a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, indebolita dalla patologia scatenata da quanto detto.

È innegabile che tale condotta dell'Amministrazione abbia rappresentato per la prof. Cucè, con un curriculum invidiabile e ricco di elogi, una lesione alla dignità professionale, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (Cass. Civ. 19965/2006 e n. 20616/2006) ed è altrettanto innegabile che debba ritenersi accertata la sussistenza non soltanto di un danno esistenziale ma anche di un danno professionale, quale bene immateriale inerente all'esplicazione dei diritti della personalità sul luogo di lavoro.

A - sul danno biologico: la ricorrente sottoposta ad ingiustificate pressioni, ingiustizie e vessazioni, ha riportato la patologia ansioso-depressiva, come provato per tabulas e per tale patologia è ancora in cura, con riserva di produrre successiva certificazione del Policlinico di

Messina, Medicina del Lavoro;

B- sul danno patrimoniale: certamente incidono le spese di viaggio che si quantificano in euro 132,00 per il periodo 01-18/09/2014, ferma restando la necessità di dover prendere casa in affitto al rientro dalla malattia, (in quanto nelle more è stata soppressa la nave delle ore 5,20) che si stimano in circa 250,00 al mese;

C- danno esistenziale a seguito delle compromissioni che il mobbing ha prodotto nella quotidianità della prof. Cucè Tiziana, accertabili e percepibili in quanto si traducono in un peggioramento e deterioramento della condizione di vita della ricorrente, sul piano lavorativo, sul piano relazionale, di svago e soprattutto sul piano familiare, che nella specie sono stati prodotti per l'accertato stato ansioso depressivo reattivo da collegare a tutte le vicende subite nel contesto lavorativo dalla ricorrente, danno che si chiede di quantificare in via equitativa;

D- Il danno morale quale stato di sofferenza, e "patema d'animo" conseguente all'evento lesivo subito dalla ricorrente, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione dell'A.G. adita;

E - danno professionale: la situazione subita dalla prof. Cucè Tiziana ha diminuito la sua capacità lavorativa e applicativa intesa come mezzo di estrinsecazione della sua personalità, provocando un appannamento e un deperimento del bagaglio professionale della ricorrente, per la quale si chiede una valutazione in via equitativa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., nelle more della definizione della presente questione nel merito, Voglia valutare

Sul fumus boni iuris: tutte le deduzioni e le argomentazioni svolte ai punti 1-2-3-4-5 del presente ricorso;

sul periculum in mora:

1. il grave pregiudizio già arrecato alla ricorrente dalla sede assegnata (LOCRI), situata in uno dei comuni più lontani e difficilmente raggiungibili, che, obbligando la ricorrente a dover scegliere tra l'affrontare ben 8 ore di viaggio ogni giorno (4 ore andata e 4 ore ritorno) o il pagamento di un canone di locazione oltre a quello corrisposto nella città di

residenza, ha compromesso e compromette inevitabilmente la stabilità economica, fisica e mentale della Prof. Cucè Tiziana, nonché i suoi legami affettivi e la sua vita privata;

2. il grave pregiudizio già arrecato alla salute della ricorrente minata dalla descritta situazione ai punti che precedono e comprovata da certificazione medica acclusa in copia (all.ti 23-24);
3. l'irrazionale uso di risorse scolastiche scaturito dalla carenza attuale di personale abilitato e competente per la materia Design e Moda (all.ti 20 e 21);
4. le difficoltà oggettive riscontrate nell'organico definitivo della scuola di appartenenza della ricorrente (Preti-Frangipane di Reggio Calabria) come comprovato da all.ti 20-21-22-23 :

le descritte situazioni e gli enunciati diritti che rimarrebbero ulteriormente pregiudicati, in attesa del provvedimento definitivo del procedimento ordinario, giustificano ora la richiesta tutela cautelare, anche in considerazione del fatto che l'organico "di fatto" diverrà concretamente definitivo nel mese di dicembre corrente anno, pertanto, sulla scorta di quanto argomentato e richiamato

CHIEDE

Che il Giudice del Lavoro adito Voglia dichiarare **ex art. 700 cpc** l'illegittimità del trasferimento della ricorrente e per l'effetto disporre la revoca immediata dello stesso e il contestuale reinserimento della ricorrente nell'Istituto Preti-Frangipane di Reggio Calabria.

Nel merito per quanto esposto e argomentato ai punti 1,2,3,4,5,6 del presente ricorso, la ricorrente rappresentata e difesa ut supra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1. Dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità del trasferimento subito dalla ricorrente;
2. Dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nell'organico dell'Istituto Preti-Frangipane di Reggio Calabria;
3. Condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni scaturiti dal trasferimento illegittimo, da determinarsi in via equitativa, con accessori di legge;

4. Ritenere e dichiarare che nella fattispecie de qua il comportamento posto in essere dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente è riconducibile a "mobbing" ai danni della medesima;

5. Conseguentemente condannare parte resistente al risarcimento dei danni esistenziale, biologico, morale e professionale scaturiti dal predetto mobbing, nella misura che risulterà in corso di causa in esito alla dispenda ctu;

6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

In via istruttoria si producono tutti i documenti infra richiamati e si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

Prova testimoniale dei sig.ri Anna Romeo, AnnaMaria Fragomeno, Palmenta Antonino e Tuscano Caterina sulle circostanze indicate nei punti a-b-c della parte di fatto.

Consulenza tecnica di un medico del lavoro al fine di verificare:

A- sussistenza del mobbing ;

B- con valutazione dei danni patiti dalla ricorrente;

Ai fini della determinazione del valore del giudizio si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, inferiore ad euro 31884,48, come da dichiarazione allegata.

Messina, 20/10/2014

Avv. Maria Grazia Gira

Premesso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nell'Istituto Preti-Frangipane di Reggio Calabria;
- che ai fini dell'integrale insaturazione del contraddittori, il ricorso, ut supra, deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù del predetto reinserimento della ricorrente nell'Istituto Preti Frangipane Reggio Calabria, potrebbero subire provvedimenti di qualsiasi natura;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinati sarebbe impossibile non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di che identificare tutti i docenti potenzialmente contro interessati

considerato

- che la notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cfr Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106);
- che peraltro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale risulta oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che il Tar Lazio ha più volte disposto, in luogo della tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc , la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento sui cui si controverte (Ordinanza Tar Lazio n. 176/09,177/09,178/09,179/09);

rilevato

- che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario, in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda all'uopo il sito MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Maria Grazia Gira

Fa istanza


Affinché la S.V.I. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale,

Voglia autorizzare la notificazione del ricorso

1. Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
2. Quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

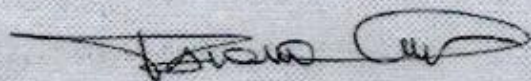
Messina, 20/10/2014

Avv. Maria Grazia Gira



Procura ad litem

Io sottoscritta CUCE' Tiziana nata a Messina il 07/07/1969 ed ivi residente, C.F. CCUTZN69L47F158A, nomino mio procuratore e difensore nella presente procedura, in ogni sua fase e grado ed in quelli, eventualmente successivi e/o conseguenti e/o connessi, anche di opposizione e/o di esecuzione, l'avv. Maria Grazia Gira ed eleggo domicilio presso il suo studio sito in Messina, via nazionale 316/B Mili Marina, dando mandato alla stessa a rappresentarmi e difendermi con ogni più ampia facoltà compresa quella di farsi sostituire, rinunciare agli atti, transigere e conciliare, rilasciare quietanze, con espressa e preventiva ratifica di ogni atto e operato. Delego altresì l'avv. Maria Grazia Gira perché in mio nome e vece esaurisca la fase procedurale di comparizione delle parti. Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento dell'attività professionale in mio favore.



RG n. 5851/14



**TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
LAVORO E PREVIDENZA**

Il giudice del lavoro, in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.,
ritenuta la propria competenza,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 16.12.2014 ore di rito.

Onera parte ricorrente alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai resistenti entro il 29.11.2014.

Vista

l'istanza di notifica ai docenti resistenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
Ritenuto che l'urgenza che connota il rito, l'elevato numero dei docenti destinatari della notifica e l'esistenza di un'apposita area tematica nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) giustifica il ricorso a forme alternative di notifica;

Autorizza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
parte ricorrente alla chiamata in causa dei docenti resistenti mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.
Dispone che il MIUR rilasci al ricorrente certificazione, dalla quale risulti la data dell'inserzione nei siti istituzionali della documentazione di cui sopra.
Locri, li 12.11.2014

Il Giudice

dott. Giovanni Andrea Rippa

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Giuseppe Fibroni)

AVV. Maria Grazia Gira
Via nazionale 316/B Mili Marina
Messina 98131
Pec:avvmariagraziagira@puntopec.it
Fax:0909581234

TRIBUNALE DI LOCRI

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c con contestuale richiesta di provvedimento cautelare e contestuale istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc

Nell'interesse della Prof.sa CUCE' Tiziana nata a Messina il 07/07/1969 ed ivi residente, C.F. CCUTZN69L47F158A, domiciliata in Messina, in via Nazionale 316/B Mili Marina presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Gira, C.F. GRIMGR78S55F158X, pec: avvmariagraziagira@puntopec.it, fax 0909581234 che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

ricorrente

CONTRO

-MIUR -Ministero Istruzione, Università, Ricerca-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria;
-Centro Ambito Territoriale di Catanzaro, in persona del Dirigente pro tempore;
-Ufficio scolastico Calabria, in persona del Dirigente pro tempore
-Istituto Scolastico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, in persona del Dirigente pro tempore
Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria;

resistenti

Nei confronti

Di tutti i docenti per i quali dovessero disporsi provvedimenti di qualsiasi natura a seguito del reinserimento della Prof.sa Cucè Tiziana nell'organico dell'Istituto Preti-Frangipane di Reggio Calabria

Potenziali resistenti

FATTO

a)La Prof.sa Tiziana Cucè è docente abilitata all'insegnamento di "Arte del Tessuto della Moda e Costume", classe A004, "Discipline Pittoriche" classe A021, "Disegno e Storia dell'Arte" classe A025 ed "Educazione Artistica" classe A028 (all.1).